



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## La banca può chiudere un conto se non approva un'attività

Autore: Carlos Arija Garcia | 08/01/2021



*All'istituto viene riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di recesso se il cliente esercita in un settore che contrasta con i suoi principi etici.*

**Può una banca chiudere un conto se non approva il tipo di attività** che svolge il suo titolare o non la ritiene compatibile con i propri principi etici? Può,

eccome se può. Lo ha stabilito una recente ordinanza del Tribunale di Pescara **[1]** che viene riportata in fondo a questo articolo. In pratica, se l'istituto di credito considera che il modo in cui il suo cliente si guadagna la vita ed alimenta il conto che ha presso una sua filiale, può dire al correntista di rivolgersi altrove.

Non perché si tratti di attività illecite: non c'è bisogno di arrivare al traffico di armi o di stupefacenti, alle estorsioni o ai sequestri di persona. Basta, ad esempio, come nel caso dell'ordinanza in commento, che la società titolare del conto gestisca un centro scommesse. **Se la banca non approva l'attività può chiudere il conto** ed il recesso sarà legittimo.

Il Tribunale di Pescara ha rispolverato l'articolo 41 della Costituzione, che recita testualmente: «**L'iniziativa economica privata è libera**. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Ed è il primo periodo quello su cui sembra far leva l'ordinanza, dato che un centro scommesse non reca necessariamente «danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana». Piuttosto, sostiene il giudice, in assenza di una specifica limitazione della legge si deve ritenere che ciascuna delle parti abbia la facoltà, per proprie convinzioni etiche, di decidere di avvalersi del **diritto di recesso** che viene riconosciuto nel regolamento del contratto.

Non solo. Il tribunale ricorda che la banca deve osservare quanto stabilito nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario a cui l'istituto di credito è tenuto ad aderire e che prevede in proposito quanto segue:

- a presidio dei potenziali impatti, il gruppo bancario ha escluso la possibilità di finanziare **determinati comparti di attività** ritenuti controversi come da Codice Etico e da Politica del Credito;
- con riferimento ai rischi legati al comparto Corporate, il rischio di finanziamento di attività con **criticità ambientali e sociali** è presidiato dalle normative interne che regolamentano le specifiche attività di finanziamento;
- nella policy dedicata al credito, sono state identificate quelle **attività o settori economici che**, pur compresi tra le attività legali, **non possono essere oggetto di finanziamento** (salvo eventuali deroghe da considerarsi comunque eccezionali e quanto previsto dalle policy di gruppo pro tempore in vigore) da parte del Consiglio di Amministrazione delle Società del perimetro diretto e delle banche affiliate. In particolare, si

- tratta dei settori legati alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi (con esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche), apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici, alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video-poker, slot-machines ecc., all'allestimento e gestione di sale giochi e scommesse e tutti i settori attinenti alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, ecc.);
- eventuali operazioni in deroga verso i settori di cui sopra devono essere accompagnate da adeguate motivazioni, riguardo la loro indispensabile necessità (ad esempio l'importanza dell'iniziativa per il tessuto economico, moralità dei soci, attività prevalente dell'impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile ecc.).

In base a quanto sopra disposto, secondo il giudice, la banca può legittimamente vietare di instaurare dei rapporti con soggetti esercenti le citate attività motivando la loro indispensabile necessità.

Infine, il tribunale sottolinea (come già riconosciuto dalla giurisprudenza) la legittimità del diritto di recesso della banca dal rapporto di conto corrente sempre che tale diritto venga esercitato in modo non abusivo.

## **Note**

[1] Trib. Pescara ordinanza n. 3859/2020 dell'11.12.2020.

## **Sentenza**

**Tribunale di Pescara, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 3859** *Giudice Roscigno*

### **Fatto e Diritto**

Gold Game s.r.l. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. affinché il Tribunale adito "ritenuta la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., o comunque, in subordine, di quelli previsti dall'art. 9, L. 192/1998, accerti e dichiari l'inefficacia della dichiarazione di recesso della Banca dal contratto di conto corrente n. (omissis...) acceso presso la Banca resistente e per l'effetto voglia emettere (...) previa audizione delle parti, provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque a ripristinarlo". A supporto della domanda cautelare ha dedotto: - di essere titolare del conto corrente acceso in data

10.11.2016 presso la BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo s.c.p.a., filiale di Montesilvano Marina, contraddistinto dal n. (omissis...) utilizzato nell'esercizio della propria attività d'impresa, consistente nella gestione di un centro scommesse; - che, in conseguenza delle ripercussioni economiche generate dall'emergenza sanitaria e in ragione delle misure di sostegno alle imprese disposte dal governo con il cd. Decreto Liquidità (D.L. 8.4.2020, n. 23), ad fine aprile di quest'anno ha richiesto l'erogazione alla Banca di un prestito garantito per la somma di Euro 25.000,00; - che in data 01.06.2020 la Banca non solo ha comunicato il rifiuto della richiesta di finanziamento garantito "causa il settore merceologico in cui le società operano", ma che "sentita la direzione" la stessa aveva riferito che in applicazione delle disposizioni impartite dall'ICCREA (società capogruppo), per la posizione della GOLD GAME SRL era stata prevista la chiusura dei rapporti in essere; - che con ulteriore comunicazione del 03.09.2020 la Banca ha receduto dal contratto di conto corrente individuato, indicando in tre mesi il termine per la chiusura d'ufficio del rapporto; - che sebbene le condizioni generali invocate dalla Banca prevedessero la facoltà in capo alla Banca di recedere in qualsiasi momento dal contratto (art. 5 - doc. 1) e sia stato comunque concesso un preavviso apparentemente sufficiente a consentire a essa società di rivolgersi ad altro istituto di credito, il recesso è illegittimo in quanto esercitato in violazione del dovere di buona fede, preordinato al perseguimento di scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto e, in quanto tale, strumento per l'esercizio abusivo di un diritto; - che a partire dall'introduzione della novella legislativa (D.Lgs. 90/2017) la totalità degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale hanno deciso di limitare, se non di evitare del tutto, di avviare relazioni contrattuali con aziende operanti in tale settore d'impresa, attesa la stringente vigilanza che gli istituti di credito sono chiamati ad esercitare; - che, tuttavia, nel caso di specie, la Banca ha deciso di interrompere il rapporto in assenza di eventi anomali in rapporto contrattuale già costituito e verso il quale essa ricorrente ha riposto un certo grado di affidamento per la propria sopravvivenza commerciale; - che in ragione degli obblighi imposti della normativa antiriciclaggio, in assenza di un conto corrente dedicato, essa ricorrente si vedrebbe costretta a cessare la propria attività d'impresa; - che l'illegittimità del recesso emerge anche dalla circostanza che presso la medesima filiale, in data 11.12.2018 la Banca aveva deliberato l'erogazione di un finanziamento il cui piano di ammortamento risulta tutt'ora in corso in favore della A&P, esercente la medesima attività e amministrata dallo stesso legale rappresentante della Golden Game, Vittorio Lozzi; - che la DCNF (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016) relativa all'anno 2019 della Banca resistente, è possibile riscontrare che rispetto al settore del gaming, sebbene il Gruppo Iccrea abbia previsto un'ipotesi di esclusione di pratiche di finanziamento, è altresì previsto che "Eventuali operazioni in deroga verso i settori di cui sopra devono essere accompagnate da adeguate

motivazioni riguardo alla loro indispensabile necessità (ad esempio l'importanza dell'iniziativa per il tessuto economico, moralità dei soci, attività prevalente dell'impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile"; - che il recesso della Banca, oltre ad essere abusivo, integra anche i profili dell'abuso di dipendenza economica, come disciplinata dall'art. 9, L. 192/1998 (cd. legge subfornitura). La Banca ha resistito formulando le seguenti contestazione ed eccezioni: - l'inammissibilità del ricorso per l'omessa formulazione della domanda di merito; - l'improponibilità in via di tutela cautelare atipica un'istanza di esecuzione di obblighi contrattuali di fare infungibili, qual è quello di imporre ad essa Banca la prosecuzione del rapporto contrattuale; - il legittimo esercizio da parte di essa resistente del diritto di recesso da un contratto a tempo indeterminato, previsto dall'art. 5 dello stesso, avendo essa Banca concesso un lasso temporale di ben 90 giorni concesso alla CLIENTE per avviare un nuovo rapporto con distinto istituto di credito e fornito, pur non essendone tenuta, giustificazione; - il dovere della Banca di osservare le direttive della Capogruppo in piena aderenza a quanto stabilito dalla disciplina societaria in tema di Direzione e coordinamento (artt. 2497 c.c. e seguenti); - la diversità del contesto temporale nelle quale è sorto il rapporto di finanziamento con la società A&P amministrata dallo stesso Sig. LOZZI e operante nel medesimo settore di riferimento, nel dicembre del 2018, prima, quindi, dell'adozione nel giugno del 2019 da parte della Capogruppo della linea d'indirizzo descritta e l'uniformità delle condotte assunte giacché "per le posizioni A&P S.r.l. è stato deciso di mantenere accesa la posizione solo per il tempo necessario per la gestione del finanziamento in corso" (risalente al 2018 e, dunque, in data antecedente la linea di indirizzo della Capogruppo sopra richiamata) e in data 20 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione della BANCA ha deliberato di respingere la richiesta di mutuo chirografario avanzata dalla A&P S.r.l., procedendo poi con la comunicazione di recesso in data 3 settembre 2020 (All. 3), adducendo le medesime motivazioni illustrate per la posizione della GOLD GAME; - l'assenza del periculum in mora, in quanto la ricorrente si è limitata ad allegare l'impossibilità di stipulare un nuovo contratto di conto corrente pretendendo di provare detta circostanza mediante l'assunzione di sommarie informazioni "sull'impossibilità per la Società ricorrente di attivare rapporti di conto corrente presso i principali istituti di credito operanti nella zona di riferimento", indicando quale "teste informatore" PAOLO LUZZI (figlio dell'amministratore della GOLD GAME). Ha quindi chiesto il rigetto "del ricorso della GOLD GAME S.R.L. poiché inammissibile e comunque infondato, difettandone i presupposti di legge. Con vittoria delle spese di lite". L'udienza di discussione si è tenuta mediante trattazione scritta, con il deposito di note scritte tra le parti. 1. Inammissibilità del ricorso 1.1. Deve ritenersi che l'onere di specificare l'azione di merito, dei cui effetti si chiede l'anticipazione in via cautelare, può comunque considerarsi pienamente assolto, in assenza di forme particolari previste dalla legge, qualora i termini della controversia emergano in

modo assolutamente chiaro dal contesto complessivo dell'atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate; ebbene, nel caso di specie è chiaro che la ricorrente domanderà l'accertamento dell'illegittimità del recesso perché esercitato, secondo la prospettazione datane, in maniera abusiva dalla Banca e ciò al fine di privarlo d'efficacia. 1.2. Deve altresì affermarsi l'ammissibilità della tutela cautelare atipica rispetto alla difesa di diritti relativi, quale è quello dell'accertamento della legittimità dell'esercizio del recesso, in quanto scopo della tutela cautelare è quello di impedire che il tempo necessario alla pronuncia di merito pregiudichi in maniera irreparabile le utilità che il titolare della situazione giuridica violata avrebbe potuto trarre da una pronuncia tempestiva a sé favorevole o, comunque, necessarie a scongiurare l'aggravamento di una situazione già pregiudicata (cfr. Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 03-01-2013).

1.3. Nemmeno osta all'ammissibilità dell'azione cautelare esercitata la circostanza che essa aspiri ad ottenere la prosecuzione de rapporto contrattuale e, quindi, ad imporre alla Banca un obbligo di fare infungibile, posto che "nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore; inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. proc. civ. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza" ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19454 del 23/09/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18779 del 05/09/2014, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 13/10/1997 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 01/12/2000).

1.4. La novella processuale, pertanto, ha avuto come effetto di smentire definitivamente l'esistenza del principio di necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata e, secondo alcuni, anche di offrire un solido puntello sul versante dello strumento esecutivo alla costruzione della tutela inibitoria c.d. contrattuale intesa come tutela generale delle obbligazioni di fonte contrattuale.

1.5. In relazione all'art. 700 c.p.c. si osserva che l'atipicità, la variabilità e l'ampiezza del contenuto dei provvedimenti d'urgenza ad esso riconducibili, si rendono necessarie al fine di assicurare la funzione anticipatoria della tutela, limitando o eliminando le conseguenze pregiudizievoli che soffrirebbe il titolare di un diritto dal ritardo nel conseguimento di una sentenza finale di condanna pronunciata al termine di un giudizio di cognizione piena. Quindi i provvedimenti d'urgenza svolgono una funzione preventiva in senso lato, perché mirano ad evitare situazioni che consentirebbero o provocherebbero il pregiudizio imminente e irreparabile di cui parla l'art. 700 e

vanificherebbero gli effetti soddisfattivi della decisione di merito; pur non essendo, di per sé, provvedimenti inibitori e pur potendo a volte svolgere una funzione sostanzialmente inibitoria in quanto possono contenere un ordine di fare o di non fare e ciò in quanto il principio di effettività della tutela giudiziaria postula l'ammissibilità delle inibitorie atipiche. 1.6. Dunque, l'eccezione è rigettata. 2. Verosimiglianza del diritto fatto valere 2.1. Preliminarmente va osservato che in diritto che in data 18 gennaio 2018 la Consob ha emanato la delibera n. 20267, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018, con la quale ha dato attuazione alle previsioni del Decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito, il "Decreto"), emanando il Regolamento attuativo relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (di seguito, il "Regolamento"). Il menzionato Decreto, infatti, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l'obbligo di redazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni e ha appunto rimesso alla Consob la disciplina delle modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle modalità e dei termini del controllo da parte della stessa, dei principi di comportamento e dei criteri della verifica di conformità che deve svolgere il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio. 2.2. La normativa in oggetto recepisce nell'ordinamento nazionale le posizioni da tempo maturate nel contesto Europeo, a decorrere dalle Risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese, con le quali il Parlamento Europeo aveva riconosciuto l'importanza della comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti fattori sociali e ambientali, al fine di accrescere la fiducia di investitori e consumatori. 2.3. Dunque il gruppo ICCREA è obbligato a redigere la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario e la resistente ad osservarla. 2.4. Nella dichiarazione citata si legge (per quel che qui rileva) che "A presidio dei potenziali impatti, il Gruppo Iccrea ha escluso la possibilità di finanziare determinati comparti di attività ritenuti "controversi" come da Codice Etico e da Politica del Credito. Con riferimento ai rischi legati al comparto Corporate, il rischio di finanziamento di attività con criticità ambientali e sociali è presidiato dalle normative interne che regolamentano le specifiche attività di finanziamento. Nella policy dedicata al credito, sono state identificate quelle attività o settori economici che, pur compresi tra le attività legali, non possono essere oggetto di finanziamento (salvo eventuali deroghe da considerarsi comunque eccezionali e quanto previsto dalle policy di gruppo pro tempore in vigore) da parte del Consiglio di Amministrazione delle Società del perimetro diretto e delle Banche affiliate ovvero dai Soggetti/Organi deliberativi Direzionali da questo delegati. In particolare, si tratta dei settori legati alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi (con esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche), apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici, alla costruzione, distribuzione e commercializzazione

di apparecchiature per scommesse, video-poker, slot-machines ecc., all'allestimento e gestione di sale giochi e scommesse e tutti i settori attinenti alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, ecc.). Eventuali operazioni in deroga verso i settori di cui sopra devono essere accompagnate da adeguate motivazioni, riguardo la loro indispensabile necessità (ad esempio l'importanza dell'iniziativa per il tessuto economico, moralità dei soci, attività prevalente dell'impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile ecc.)." 2.5. Una lettura non faziosa dello stralcio riportato esclude l'interpretazione datane dalla ricorrente 1, per cui deve ritenersi che le BCC possano derogare al divieto di instaurare rapporti con soggetti esercenti le attività indicate solo motivando la loro indispensabile necessità e non il contrario, per cui la ricorrente era onerato di allegare e poi provare che l'attività da essa svolta avesse caratteristiche tali da consentire alla Banca un deroga ma ciò non è stato nemmeno prospettato. 2.6. Passando alle questione di diritto posta dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Golden Game, ha stabilito che anche nell'ipotesi in cui sia previsto dal contratto in capo alle parti il diritto potestativo di recesso ad nutum "la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di "conflittualità". Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati. Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell'esercizio del diritto di recesso" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009). 2.7. Nel caso di specie è pacifico che la Banca abbia spiegato alla ricorrente le ragioni del recesso, preannunciandolo già a giugno del 2020; non è contestato l'incontro tra il legale rappresentante della ricorrente e un preposto della Banca, allegato dalla quest'ultima nella memoria di costituzione, pacifico è altresì il preavviso di 90 giorni, che deve ritenersi del tutto congruo (ciò è ammesso, tra l'altro, dalla stessa ricorrente). 2.8. A fronte di tali fatti incontrovertibili sicuramente v'è stata quella che la Cassazione definisce "procedimentalizzazione" dell'esercizio di recesso, per cui occorre chiedersi se il recesso esercitato dalla Banca, in conformità alla disciplina della responsabilità sociale, sopravvenuta alla conclusione del contratto di conto corrente stipulato dalle parti, possa ritenersi abusivo. 2.9. La sopravvenienza della Dichiarazione non finanziaria al contratto di finanziamento concluso dalla A&P s.r.l. e le determinazioni assunte dalla BCC anche nei confronti di quest'ultima società (riscontrata dalla documentazione in atti), esclude in radice la lamentata disparità di trattamento. 2.10. Tornando alla valutazione della condotta della BCC, l'esercizio del diritto di recesso da parte della Banca trova il fondamento della propria legittimità nell'art. 41 della costituzione che sancisce la libertà d'iniziativa economica. 2.11. In assenza di una specifica limitazione (la circostanza che sia stato presentato un emendamento ad un disegno di legge volto ad introdurre un obbligo a contrarre o la nullità di clausole con le quali gli istituti di credito limitino l'accesso ai servizi bancari a determinare categorie di soggetto è irrilevante) deve



ritenersi che ciascuna delle parti possa per proprie convinzioni etiche decidere di avvalersi del diritto di recesso, riconosciute nel regolamento contrattuale (art. 5 delle condizioni generali del conto corrente).

2.12. Il concetto di responsabilità sociale delle imprese (secondo note e diffuse teorie economiche), che trova appiglio normativo proprio nell'obbligatorietà della dichiarazione non finanziaria, oltre a garantire un profitto a coloro che forniscono il capitale si estende alla tutela degli interessi di tutta una serie di interlocutori sociali con i quali l'impresa tesse una fitta rete di rapporti e di interazioni e che sono in grado, direttamente o indirettamente, di condizionarne le sorti. Il concetto di responsabilità sociale, dunque, comprende e nello stesso tempo va oltre il concetto stesso di etica; l'impresa socialmente responsabile è quell'impresa che, oltre a comportarsi eticamente, nel definire le proprie strategie e i propri codici di comportamento tiene conto non solo dei legittimi interessi dei suoi azionisti ma anche delle aspettative di tutti i suoi stakeholders (gli soggetti che, in maniera più o meno diretta, sono portatori di interessi nei confronti dell'impresa, influenzandone l'attività ed essendone nel contempo influenzati) proprio dalla corretta gestione di questa complessa rete e, dunque, dalla capacità di costruire un largo consenso sociale, realizzando il giusto equilibrio fra tutti gli interessi in gioco, dipende la sopravvivenza stessa dell'impresa e la possibilità di realizzare i suoi obiettivi.

2.13. La scelta del Gruppo ICCREA di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse non appare sindacabile se solo si consideri anche le BCC (cfr. V titolo II del d. legisl. 385/1993), in tesi, sono aziende caratterizzate da una formula imprenditoriale specifica, costituita da cooperazione, mutualità e localismo, che si traduce in imprese a proprietà diffusa, espressione di capitalismo popolare e comunitario, per cui non è difficile comprendere che escludere dalla propria platea di clienti soggetti esercenti attività che, sebbene non vietate, sono soggette a forti e stringenti regolamentazione e vigilanza, attesa la loro sovente contiguità con attività criminose, risponda alle esigenze dei propri soci.

3. Dunque, la tesi della ricorrente appare infondata alla luce di quanto appena detto ma anche sotto un distinto profilo.

3.1. Il fatto presupposto sia della contrarietà a buona fede del recesso sia dell'abuso di dipendenza economica sia del requisito del "pregiudizio imminente ed irreparabile" è che "a partire dall'introduzione della novella legislativa (D.Lgs. 90/2017) la totalità degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale hanno deciso di limitare, se non di evitare del tutto, di avviare relazioni contrattuali con aziende operanti in tale settore d'impresa", facendo discendere da ciò l'impossibilità di stipulare un contratto di conto corrente con i principali istituti di credito operanti nella zona di riferimento, per cui il recesso della Banca dal rapporto di c/c in essere diventa abusivo proprio a causa dell'impossibilità o difficoltà di reperire un'alternativa sul mercato.

3.2. Tale asserzione è generica e apodittica e prospetta un pericolo di pregiudizio nel ritardo del tutto astratto.

3.3. Il ricorrente era onerato di allegare specificamente a quali

istituti di credito si era rivolto da settembre del corrente anno al giorno del deposito del ricorso e quali di essi avevano, rifiutato anche informalmente, di stipulare in contratto di conto corrente. 3.4. In assenza di tale specifica allegazione nemmeno è stato possibile assumere sommarie informazioni sul punto, giacché l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'azione - qui quali operatori del mercato avevano rifiutato di stipulare un nuovo contratto di c/c- è presupposto indefettibile perché sia ammessa la loro prova. 3.5. Quanto detto è uno dei precipitati del diritto di difesa (art. 24 cost.): dinanzi all'allegazione generica di un fatto da parte del ricorrente, il convenuto non ha né un onere di contestazione né di prova contraria: se si consentisse a chi agisce di introdurre un fatto costitutivo del proprio diritto attraverso le dichiarazioni di un informatore (o di un testimone in caso di giudizio di merito) il diritto di difesa della parte convenuta sarebbe del tutto annullato, essendole preclusa la possibilità di prova contraria. 4. Le spese seguono la totale soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da tabella in nota 2.

***P.Q.M.***

A) Rigetta il ricorso; B) Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.076,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.